

---

20\_32\_3\_GAR\_COORD POL MONT GRAD GAL TORRE-NATISONE MIS 19 AZ 2:2\_0\_INTESTAZIONE

## **Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio coordinamento politiche per la montagna - Udine**

PSR 2014-2020, misura 19, sottomisura 19.2, Bando azione 2.2 “Riqualificazione e creazione di posti letto in agriturismo. Implementazione dei servizi offerti” della SSL di Torre-Natisone GAL. Graduatoria approvata.

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2020, MISURA 19  
 (SVILUPPO LOCALE LEADER), SOTTOMISURA 19.2 - GRUPPO DI AZIONE  
 LOCALE TORRE-NATISONE GAL  
 BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE AL SOSTEGNO PREVISTO  
 DALL'AZIONE 2.2 DELLA SSL "RIQUALIFICAZIONE E CREAZIONE DI POSTI  
 LETTO IN AGRITURISMO. IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI OFFERTI"

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA APPROVATA.

**Delibera N. 190.03 d.d. 24 luglio 2020**

**Oggetto: PSR 2014/2020 Misura 19 Bando per l'accesso all'azione 2.2  
 "Riqualificazione e creazione di posti letto in agriturismo. Implementazione dei servizi  
 offerti": approvazione graduatoria.**

L'anno duemilaventi, il giorno 24 del mese di luglio alle ore 12.00 presso la sede dell'UTI del Natisone in via Arengo della Slavia, n.1 – San Pietro al Natisone (UD) si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società "TORRE NATISONE GAL" Soc. Cons. a r.l.  
 Partecipa alla riunione il direttore Enrichetta Pinosa che funge da segretario verbalizzante.

NOME – COGNOME	CARICA	PRESENTA	ASSENTE
Mauro VENETO	Presidente	X	
Paolo COMELLI	Vicepresidente		X
Igor CERNO	Membro		X
Giorgio GUION	Membro	X	
Mauro DE MARCO	Membro	X	

**IL CONSIGLIO**

**VISTO** il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 2033 del 16 ottobre 2015, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**VISTO** il suddetto Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) e in particolare le disposizioni contenute nella misura 19 (sostegno allo sviluppo locale Leader);

**VISTO** il Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2, della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141/Pres, pubblicato sul I supplemento ordinario n. 31 del 14 luglio 2016 al BUR n. 28 del 13 luglio 2016, modificato con decreto del Presidente della Regione 4 aprile 2017, n. 73, pubblicato sul BUR SO del 6 aprile 2017, n. 12 (di seguito: Regolamento di attuazione PSR);

**VISTO** il bando per la selezione dei gruppi di azione locale per l'attuazione della misura 19 del PSR 2014-2020 pubblicato sul BUR n. 35 del 31 agosto 2016 dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito: bando);

**VISTA** la deliberazione di questo CDA n. 150/02 del 27/10/2016, con la quale è stata adottata la Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020 "Le montagne Blu", presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna della Regione in data 30 ottobre 2016;

**DATO ATTO** che con delibera n. 2657 del 29 dicembre 2016 la Giunta regionale ha approvato la SSL del GAL, con una dotazione finanziaria di € 3.300.000,00;

**VISTO** il decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 2627/DGEN del 08 agosto 2018 con il quale è stata autorizzata la prima variante alla SSL;

**RICORDATO** che l'Azione 2.2 della SSL prevede la concessione di aiuti finalizzati al potenziamento dell'offerta turistica dell'area, il miglioramento dell'accoglienza attraverso il

sostegno ad investimenti volti alla riqualificazione e creazione di nuovi posti letto in agriturismo e l'implementazione dei servizi offerti.

**DATO ATTO** che con Delibera n.171.01 del 05/10/2018 è stato approvato il bando dell'Azione 2.2 ed i relativi allegati e che per detto bando la Regione ha rilasciato parere favorevole alla pubblicazione (nota prot. 0028049/P del 20/12/2018) in via subordinata all'approvazione della II variante sostanziale alla SSL 2014/2020;

**CONSIDERATO** che con decreto del Direttore del coordinamento politiche per la montagna n. 117 del 26/02/2019 è stata approvata la seconda variante alla SSL;

**DATO ATTO** che con delibera n. 177.03 del 15/03/2019 il Consiglio di amministrazione ha approvato il bando in via definitiva e la relativa documentazione è stata pubblicata sul B.U.R. n. 14 del 03 aprile 2019 e che il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno era fissato per il giorno 03 luglio 2019;

**CONSIDERATO CHE** l'articolo 17, comma 1 del Bando, dispone che:

A pena di inammissibilità, il beneficiario presenta la domanda di sostegno, dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR del bando ed entro 90 giorni, secondo una delle seguenti modalità:

- compila e sottoscrive la domanda in formato elettronico e la carica nel portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), [www.sian.it](http://www.sian.it), tramite soggetto accreditato da AGEA;
- tramette copia della domanda e la documentazione di cui all'articolo 18 del bando tramite PEC all'indirizzo [torrenatisonegal@pec.it](mailto:torrenatisonegal@pec.it).

In caso di mancata funzionalità del SIAN, debitamente comprovata, entro il termine previsto dal bando, il beneficiario compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dal bando, la domanda di sostegno, redatta a pena di inammissibilità, utilizzando il modello di cui all'allegato A) e corredata dalla documentazione di cui all'articolo 18 (*Documentazione da trasmettere a corredo della domanda di sostegno*) ed entro 15 giorni dalla scadenza del termine, riproduce la domanda in formato elettronico sul SIAN secondo le modalità indicate dal bando.

**DATO ATTO** che entro il termine previsto dal bando il portale SIAN non era ancora funzionante e che pertanto la presentazione della domanda di sostegno poteva avvenire solo tramite PEC;

**DATO ATTO** inoltre che entro il termine del 03/07/2020 sono pervenute tramite PEC n. 8 domande di sostegno come di seguito riportato:

N.	Richiedente	Data e numero protocollo GAL	Data ricezione PEC
1	Ronco Albina di Carminati Marco	398/2019 del 21/06/2019	21/06/2019
2	Azienda Agricola Il Roncal	427/2019 del 25/06/2019	25/06/2019
3	Terre Petrussa s.a.s.	431/2019 del 27/06/2019	27/06/2019
4	Dario Coos s.r.l.	446/2019 del 02/07/2019	02/07/2019
5	Poiana Nadia	450/2019 del 03/07/2019	03/07/2019 (ore 11.02)
6	Tenuta Valdomini S.agricola r.l.	453/2019 del 03/07/2019	03/07/2019 (ore 14.38)
7	Nucera Martina	466/2019 del 03/07/2019	03/07/2019 (ore 17.40)
8	Società Agricola Ai Casali di Iuri Giuseppe, Elisa e Luigi s.s.	471/2019 del 04/07/2019	03/07/2019 (ore 20.40)

**RICORDATO** che nei casi in cui la documentazione è stata inoltrata con invii multipli il protocollo assegnato alla domanda è riferito all'ultimo invio;

**RICHIAMATO** il provvedimento del Presidente del GAL prot. 503/19 del 11/07/2019 attraverso il quale sono stati prorogati i termini per la riproduzione a SIAN delle domande di sostegno al 02/09/2019;

**PRESO ATTO** che entro il termine del 02 settembre 2019 sono pervenute tramite portale SIAN le seguenti domande di sostegno:

N.	Richiedente	Numero domanda
----	-------------	----------------

1	Ronco Albina di Carminati Marco	94250153593
2	Azienda Agricola Il Roncal	94250153932
3	Terre Petrucci s.a.s.	94250150128
4	Dario Coos s.r.l.	94250149930
5	Poiana Nadia	94250150508
6	Tenuta Valdomini S.agricola r.l.	94250155176
7	Nucera Martina	94250147967
8	Società Agricola Ai Casali di Iuri Giuseppe, Elisa e Luigi s.s.	94250149955

**DATO ATTO** che le attività istruttorie sono state avviate successivamente alla presentazione delle domande di sostegno tramite il portale SIAN;

**RICHIAMATA** la delibera del Consiglio di amministrazione n. 177/03 del 15/03/2019 con la quale il direttore rag. Enrichetta Pinosa è stata nominata responsabile del procedimento e dell'istruttoria delle domande di sostegno per l'azione 2.2;

**DATO ATTO** che in data 24/09/2019 il Responsabile del procedimento ha provveduto a comunicare ai richiedenti, sulla base di quanto previsto dagli artt. 7 e 8 della L.241/90, l'avvio del procedimento amministrativo per la concessione del sostegno;

**CONSIDERATO** che si è provveduto a richiedere chiarimenti ed integrazioni alla documentazione presentata ed altresì si sono comunicate eventuali spese non ammissibili e punteggi non assegnabili ai seguenti richiedenti:

Data Protocollo	Numero Protocollo	Richiedente
03/06/2020	328/20	Azienda Agricola Il Roncal
08/06/2020	333/20	Terre Petrucci s.a.s.
29/05/2020	318/20	Dario Coos s.r.l.
08/06/2020	334/20	Poiana Nadia
08/06/2020	335/20	Nucera Martina
04/06/2020	331/20	Società Agricola Ai Casali di Iuri Giuseppe, Elisa e Luigi s.s.

**DATO ATTO** che nessuna osservazione è stata presentata in merito a spese non riconosciute e punteggi non assegnati;

**CONSIDERATO** che il responsabile del procedimento ha provveduto a trasmettere comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990 dei motivi ostativi all'ammissibilità della domanda di sostegno come di seguito riportato:

- Tenuta Valdomini S. Agricola R.L. con sede in Attimis con nota prot. 257/20 del 10/04/2020 per mancato rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 6 “Beneficiari e requisiti di ammissibilità” in quanto, come da documentazione trasmessa, è risultata essere non aderente ad una aggregazione turistica locale al momento della presentazione della domanda di sostegno trasmessa via PEC in data 03/07/2019;
- Az. Agricola Ronco Albina di Carminati Marco con sede in Cividale del Friuli con nota prot. 272/20 del 28/04/2020 per mancato rispetto di quanto previsto dal bando in merito alla documentazione da trasmettere in allegato alla domanda di sostegno ai fini dell'ammissibilità dei costi (art. 15 comma 1 e art. 18 comma 3 del bando) con conseguente mancato raggiungimento del costo minimo totale ammissibile delle operazioni (art. 11 comma 1 lettera b del bando);

**DATO ATTO** inoltre che la Società agricola Tenuta Valdomini non ha dato riscontro alla comunicazione dei motivi ostativi all'ammissibilità della domanda;

**DATO ATTO** che l'Azienda agricola Ronco Albina in data 08/05/20 (prot. GAL 292/20 del 08/05/20) ha trasmesso osservazioni in merito alla comunicazione dei motivi ostativi all'ammissibilità della domanda di sostegno che si ritiene di non accogliere;

**VISTI** i verbali di controllo amministrativo sulle domande di sostegno a firma del responsabile del procedimento e dell'istruttoria, i quali danno conto dei controlli previsti dall'articolo 20 *Istruttoria della domanda e concessione del sostegno*, commi 1-2 e della valutazione delle domande ai sensi dell'articolo 19 *Criteri di selezione e di priorità* del bando in oggetto;

**RICHIAMATI** i contenuti;

**RITENUTO** di approvarli;

**RICHIAMATO** l'art. 34, paragrafo 3, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1303/2013 che prevede tra i compiti dei gruppi di azione locale quello di “elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50% dei voti espressi nelle

decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta”;

**DATO ATTO** che i membri del Consiglio presenti in rappresentanza di autorità non pubbliche rappresentano il 75% dei voti (2 rispetto a 3 presenti) e che pertanto il Consiglio è atto a deliberare in merito alla selezione dei progetti di cui trattasi;

**RICHIAMATO** il regolamento sul conflitto di interesse approvato con deliberazione di questo Cda n. 80/03 del 10/07/2012;

**DATO ATTO** che non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte dei membri del Consiglio di amministrazione e del personale che ha istruito le domande di sostegno;

**DATO ATTO** che al Bando sono assegnate risorse finanziarie per euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) di spesa pubblica;

**DATO ATTO** che tali risorse sono sufficienti a garantire il finanziamento di tutti i progetti risultati ammissibili per un totale di risorse pubbliche pari ad € 152.104,57;

**TENUTO CONTO** che, in base al comma 1 dell’articolo 21 del Bando, la graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

**RITENUTO** pertanto di adottare il provvedimento di approvazione della graduatoria, contenente le domande ammesse a finanziamento (individuate nel prospetto allegato A) e le domande non ammesse (individuato nel prospetto allegato B);

#### DELIBERA

1. di dare atto di quanto esposto in premessa;
2. di approvare i verbali di controllo amministrativo sulle domande di sostegno;
3. di approvare, in adempimento alle disposizioni previste dall’art. 20 *Istruttoria della domanda e concessione del sostegno* del bando, nonché dall’art. 11 del Regolamento di attuazione del PSR, l’allegata “graduatoria delle domande di sostegno ammesse a finanziamento” (Allegato A) l’elenco delle domande non ammesse (Allegato B) a valere sulla misura 19 sottomisura 19.2 azione 2.2 “Riqualificazione e creazione di posti letto in agriturismo. Implementazione dei servizi offerti” della Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
4. di dare atto che il totale dei sostegni concedibili ammontano ad € 152.104,57;
5. di ammettere a finanziamento tutti progetti collocati utilmente in graduatoria;
6. di non ammettere la domanda presentata dalla Soc. agricola Tenuta Valdomini, con sede in Attimis, per mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 6 “Beneficiari e requisiti di ammissibilità” comma 4 del bando;
7. di non ammettere la domanda presentata dall’az. Agr. Ronco Albina, con sede in Cividale del Friuli, per mancato raggiungimento del costo minimo totale ammissibile delle operazioni (art. 11 comma 1 lettera b del bando);
8. di dare mandato al Presidente di procedere, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, alla concessione del sostegno;
9. di dare mandato al Presidente ad inviare il presente provvedimento comprensivo degli allegati A) e B) alla struttura regionale responsabile dell’attuazione della Misura 19 del PSR 2014-2020 per i successivi adempimenti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
San Pietro al Natisone, 24 luglio 2020

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
Enrichetta Pinosa

IL PRESIDENTE  
Veneto Mauro

**PSR | PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  
2014-2020**



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale: l'Europa  
investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - MISURA 19, SOTTOMISURA 19.2, AZIONE 2.2 "RIQUALIFICAZIONE E CREAZIONE DI POSTI LETTO IN AGRITURISMO. IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI OFFERTI" della Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020  
di Torre Natisone GAL

GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMESSE A FINANZIAMENTO  
Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 190/03 del 24 luglio 2020 (allegato A)

POSIZIONE	NUMERO DOMANDA AGEA	RICHIEDENTE	PUNTEGGIO	CRITERI DI SELEZIONE APPLICATI*	COSTO TOTALE RICHIESTO	COSTO TOTALE AMMESSO	CONTRIBUTO AMMESSO	CONTRIBUTO FINANZIATO	PERCENTUALE CONTRIBUTIVA	NOTE	FOCUS AREA
1	94250149955	Società agricola AI CASALI di Iuri Giuseppe, Elisa e Luigi s.s	67	a1;c4-d3;d4;c7-d8;f16;f8;f9;f15;f17;g1;	44.231,20	40.209,15	20.104,57	20.104,57	50%	DOMANDA FINANZIATA	FA.GA
2	94250153922	Azienda Agricola IL RONCAL - Zozzettig Roberto eredi di Moreale Martina	55	a2-c3-d3;d4;c7-d8;f19;f13;f17;g1;	72.461,89	60.000,00	24.000,00	24.000,00	40%	DOMANDA FINANZIATA	FA.GA
3	94250150508	Impresa individuale POIANA NADIA	52	a1;a2-d3;d4;c7-d8;f18;f12;f17;g1;	72.880,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	50%	DOMANDA FINANZIATA	FA.GA
4	94250147967	Ditta individuale NUCERA MARTINA	50	a2;c3-d3;d4;c7-d8;f10;f15;f17;g3;	76.309,00	60.000,00	24.000,00	24.000,00	40%	DOMANDA FINANZIATA	FA.GA
5	94250150128	TERRE PETRUSSA SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE	45	a1;g2;a3;g3;c6;d7;db;f12;f17;g1;	77.685,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	50%	DOMANDA FINANZIATA	FA.GA
6	94250149930	DARIO COOS Srl Società agricola	43	d3;db;d7;db;f18;f12;f11;f17;g1;	75.908,00	60.000,00	24.000,00	24.000,00	40%	DOMANDA FINANZIATA	FA.GA
					419.475,09	340.209,15	152.104,57	152.104,57			

Tarcento, 24 luglio 2020

\*legenda dei criteri di selezione applicati

IL PRESIDENTE  
MAURO VENETTO  




**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  
DELLA REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA**

Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale: l'Europa  
investe nelle zone rurali



**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020- MISURA 19, SOTTO MISURA 19, AZIONE 2.2 "RIQUALIFICAZIONE E CREAZIONE DI POSTI LETTO IN AGRITURISMO. IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI OFFERTI"**  
**della Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020 di Torre Natisone GAL**  
**ELenco delle domande non ammissibili**

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 190.03 del 24 luglio 2020 (allegato B)

NUMERO DOMANDA AGEA	RICHIEDENTE	MOTIVAZIONE DELLA NON AMMISSIBILITÀ'	COMUNICAZIONE DI NON ACCOGLIMENTO (ART. 10BIS DELLA LEGGE 241/1990) E OSSERVATORI DEL RICHIEDENTE			
			COMUNICAZIONE DEL GAL	PROT. N.	DATA	OSSERVATORI DEL RICHIEDENTE
PROT. N.	DATA	PROT. N.	DATA	PROT. N.	DATA	PROT. N.
94250155176	TENUTA VALDOMINI S. Agricola R.L.	L'articolo 6 "Beneficiari e requisiti di ammissibilità" del bando, al comma 4 specifica quali sono i requisiti dei beneficiari. Il comma 4 di detto articolo alla lettera e) per gli operatori che al momento della presentazione della domanda di sostegno già esercitano attività di ricezione e ospitalità agrituristica, prevede che aderiscano ad una Aggregazione turistica locale. In allegato alla domanda di sostegno è stata trasmessa nota, priva di firma, attraverso la quale la società agricola manifesta l'intenzione ad aderire ad una aggregazione turistica locale prima della presentazione della domanda e il pagamento del saldo del contributo. La Società agricola a R.L. Tenuta Valdomini al momento della presentazione della domanda di sostegno già svolgeva attività di ricezione e ospitalità con n. 6 camere. La domanda di sostegno risulta non ammissibile per mancato rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 6 del bando "Beneficiari e requisiti di ammissibilità" in quanto non aderente ad una "aggregazione turistica locale" al momento della presentazione della domanda di sostegno trasmessa via PEC in data 03/07/2019. Come previsto dal comma 5 dell'art. 6 del bando, i requisiti di cui all'art. 6 comma 4, per le imprese già avviate sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno.	10/04/2020	prot. 257/20	nessuna osservazione	—

	<p><b>MOTIVAZIONI:</b> Mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 18 comma 1 lettera c del bando in merito alla documentazione da trasmettere a corredo della domanda di sostegno ai fini dell'ammissibilità dei costi con conseguente mancato raggiungimento del costo minimo ammissibile di cui all'art. 11 comma 1 lettera b del bando. Risultano non ammissibili spese per € 34.170,79 per mancata presentazione di terza di preventivi per acquisto e-bike, fornitura e posa in opera di bagno turco, acquisto e installazione piscina. Non ammissibilità dei costi relativi alla fornitura e posa in opera di sauna e bagno turco per mancata presentazione della CII A (art. 18 comma 1 lettera b del bando). Si mette in evidenza che le spese per presentazione della CII A, elaborazione e stesura elaborati progettuali definitivi, redazione e pratica strutturale con relativo progetto, deposito presso gli Enti competenti ed esecuzione collaudo strutturale, sono state compurate tra le spese tecniche. Ricalcolo delle spese generali nella percentuale massima prevista dall'articolo 13 comma 2 lettera a.5 del bando. Non ammissibilità delle spese per consulente per predisposizione della domanda. Non ammissibilità dei costi per creazione e implementazione sito web, per la parte dedicata alla rete di collaborazione turistica in quanto riguardante anche aziende fuori area GAL. Non ammissibilità di componenti aggiuntivi per area wellness in quanto non confrontabili. Ammissibilità dei costi per impianto di climatizzazione sulla base del preventivo più economico.</p> <p><b>OSSERVAZIONI DEL RICHIEDENTE:</b> In merito alla fornitura di sauna e bagno turco, trattasi di lavori in edilizia libera che non necessitano di presentazione di CII. Il preventivo fornito dalla ditta EMOPLAST per sauna è da considerarsi anche quale 3/20 preventivo per bagno turco in quanto va inteso quale sistema mobile indipendente che a seconda della temperatura raggiunta e umidità di prodotto funge da bagno turco o sauna. Impianto di climatizzazione: il preventivo più economico non è da prendere in considerazione in quanto riguarda un impianto con potenza inferiore rispetto agli altri preventivi presentati. Arredi area wellness: i componenti aggiuntivi sono da considerarsi elementi legati alla natura del materiale di cui è costituito l'arredo (alluminio trattato con resina epoxidica che teme le escursioni termiche). Si richiede il ricalcolo delle spese generali a seguito osservazioni presentate.</p> <p><b>CONCLUSIONI CDA:</b> A seguito osservazioni fornite, si ritiene di riammettere la spesa per la fornitura e posa in opera della sauna, mentre risultato comunque non ammissibile il costo per la fornitura del bagno turco in quanto il preventivo della EMOPLAST per la fornitura della sauna non può essere preso in considerazione anche quale preventivo per la fornitura di bagno turco, visto le diverse caratteristiche tecniche di dette attrezzature (materiali, fonte di diffusione del vapore). Risultano altresì non ammissibili, per le motivazioni fornite dal richiedente, i costi per la predisposizione della documentazione progettuale compresa alla presentazione della CII A in quanto non necessaria ai fini dell'installazione di sauna e bagno turco. Vengono accettate le osservazioni relativamente a impianto di climatizzazione e arredi area wellness. Conseguentemente vengono ricalcate le spese tecniche nella percentuale massima del 10% sugli investimenti come previsto dal bando. La domanda risulta comunque non ammissibile per il non raggiungimento del costo minimo ammissibile ci cui all'art. 11 del bando.</p>	28/04/2020	prot. 272/20	07/05/2020	08/05/2020	prot. 292/20
94250153593	Ronco Albina di Carminati Marco					

Tarcento, 24 luglio 2020  
  
 IL PRESIDENTE  
 MAURO VENETO

CRITERI DI SELEZIONE APPLICATI			Cumulabilità	Punteggio	SIGLA
Caratteristiche del richiedente	Giovane agricoltore <sup>(1)</sup> Imprenditoria femminile		Cumulabile	5 4 5	a.1 a.2 a.3
Localizzazione dell'intervento	Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) <sup>(2)</sup>		Cumulabile	5	b.1
Presenze turistiche	Aree rurali D	Tasso di occupazione dei posti letto in riferimento ai 12 mesi precedenti alla pubblicazione del bando	(Presenze /(n. posti letto x 365))≤ 5% 5% < (Presenze /(n. posti letto x 365))≤ 8% 8% < (Presenze /(n. posti letto x 365))≤ 10% (Presenze /(n. posti letto x 365))> 10%	Non cumulabile Non cumulabile Non cumulabile Non cumulabile	c.1 c.2 c.3 c.4
Forme aggregative turistiche locali	Reti d'impresa poli			8 5	d.1 d.2
Tipologia intervento	Altre forme aggregate			3 8 5 4	d.3 d.4 d.5 d.6
	Numero operatori appartenenti all'aggregazione	Numero operatori appartenenti all'aggregazione	oltre 10 da 8 a 10 da 4 a 7	Non cumulabile	5
	Operatori appartenenti all'aggregazione: almeno un operatore del settore delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura (Dprg 400/2002 Capo II))			Non cumulabile	5
	Interventi di riqualificazione di posti letto esistenti ed integrazione con servizi accessori	Numero posti letto complessivi dell'aggregazione	oltre 20 tra 16 e 20	Non cumulabile	5
	Interventi di riqualificazione di posti letto esistenti, integrazione con servizi accessori e creazione di nuovi posti letto			Non cumulabili	4
	Creazione nuovi posti letto ed integrazione con servizi accessori			3	e.3
	qualità architettonica della struttura	Interventi sui immobili significativi dell'architettura rurale, ricadente in zone presenti negli strumenti urbanistici comunali, di conservazione dell'architettura storica o del paesaggio rurale (Zone A e E)		3	f.1
	Struttura e servizi offerti	Interventi sui immobili catalogati nel sistema informativo Regionale del Patrimonio culturale (SIRPaC) dell'Ente regionale Patrimonio culturale ERPAC (Beni architettonici e naturali di cui alla L.R. 42/96)		3	f.2
		Interventi che prevedono la dotazione di arredi dell'artigianato locale nelle camere e nelle aree comuni	cumulabile	1	f.3
		Servizi per il cicloturista_Messa a disposizione di nuove biciclette a pedata assistita (almeno 1 ogni 4 posti letto) e presenza di attrezzature per piccola manutenzione	Non cumulabile	5	f.4
		Servizi per il cicloturista_Servizio di trasporto bici e bagagli per gli alloggiati	cumulabile	3	f.5
		Fruibilità dei locali da parte di soggetti diversamente abili	cumulabile	8	f.6
		numero dei posti letto complessivi	Posti letto = 30 Posti letto > 20 e ≤ 29	10 8	f.9 f.10
		non cumulabile			

della struttura	Posti letto > 10 e ≤ 19	5	f.11
	posti letto ≤ 10	2	f.12
Clasificazione dell'azienda agrituristica (art. 22 D.P.Reg. n. 234/Pres del 11/11/11)	Category 5	4	f.13
	Category 4	3	f.14
	Category 3	2	f.15
	Category 2	1	f.16
Servizi igienici separati in ogni camera, appartamento o monolocale	cumulabile	5	f.17
Positive ricadute in termini di sostenibilità	Riduzione uso del suolo	4	g.1
	Miglioramento del livello di efficienza energetica degli edifici.	4	g.2
	Utilizzo materiale legnoso certificato per la gestione foreseale sostenibile	3	g.3